



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VAS

CGA per la Regione Siciliana, Sez.Riun., parere n. 395 dd. 5 settembre 2023– procedimento di assoggettabilità a VAS di un Piano già sottoposto a VAS – Impatti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati – Variante di Piano volta ad incrementare misure di tutela ambientale – Ripetizione del procedimento: esclusione – principi generali dell'attività amministrativa – Divieto di aggravamento.

La decisione in argomento decide su un ricorso straordinario presentato al Presidente della Regione Siciliana da un Comune etneo avverso un procedimento di variante allo strumento urbanistico comunale per supposta violazione della disciplina legislativa sulla VAS. La CGARS, partendo dall'assunto che la valutazione ambientale strategica, ad eccezione dei casi previsti dal comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, non riveste carattere di assoluta obbligatorietà, ricorda che dalla medesima disciplina si ricava, agevolmente, che la ragione fondamentale che giustifica il procedimento di V.A.S. è il significativo impatto sull'ambiente del Piano considerato.

Di conseguenza, non solo la VAS non è necessaria nel caso difettino «*impatti significativi sull'ambiente*», ma è anche, ulteriormente, specificato nel procedimento di assoggettabilità a VAS che nel caso di piano già sottoposto a VAS, l'esame debba essere limitato «*ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati*» (art. 12 d.lgs. 152/2006).

Partendo da tali presupposti, la decisione riconosce che, nel caso di una precedente procedura di VAS, l'obbligo di ripetere il procedimento di valutazione ambientale può ragionevolmente essere giustificato solo nel caso di modificazioni dello strumento urbanistico che determinino un maggiore impatto sull'ambiente e non anche quando, come nel caso di specie, si apportino variazioni finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano quali, ad esempio, la riduzione del carico urbanistico indotto e l'esclusione dall'edificabilità di alcune aree. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del piano modificato non deve essere, dunque, attivato sempre e comunque, ma solo nei casi in cui emergano solidi e concreti elementi idonei a far presumere, in un'ottica ispirata al principio di precauzione, la possibile futura insorgenza di «*impatti significativi sull'ambiente*», ulteriori rispetto a quelli già analizzati nella procedura di V.A.S. svolta per il piano originario.

La ragione deve rinvenirsi nella necessità di scongiurare un ingiustificato aggravamento del procedimento in ossequio al principio costituzionale di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost., garantendo così il rispetto dei principi generali che regolano l'attività amministrativa. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, le modifiche di piani e programmi necessitano di un nuovo assoggettamento a VAS, solo laddove le variazioni apportate siano suscettibili di recare un potenziale pregiudizio all'ambiente e non siano state preventivamente considerate nell'ambito della precedente VAS, evitando così duplicazioni delle valutazioni ambientali e scongiurando un inutile aggravamento del procedimento. (conformi T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste, Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 169; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 dicembre 2011, n. 3170; id., 2 settembre 2011, n. 2134, id., 14 marzo 2011, n. 730)» (T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, 7 aprile 2021, n. 896/2021).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cgacons&nrg=202200195&nomeFile=202300395_27.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
